

Breno, 07 Novembre 2024

## **DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.SIV\_2024\_49**

**OGGETTO: Avviso di affidamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in settore escluso ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera m) del D. LGS. n. 36/2023, Annualità: IV TRIMESTRE ANNO 2024 – ANNO 2025.**

**Codice CIG: B42992ABF2**

**Procedura ID SINTEL: 191140940**

PREMESSO che:

La società SIV Srl, Servizi Idrici Valle Camonica, ha come obiettivo principale quello di configurarsi come soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Valle Camonica (BS), nel costituendo Ambito Territoriale Ottimale della Valle Camonica.

La società a capitale interamente pubblico Servizi Idrici Valle Camonica Srl svolge quindi attività a favore degli Enti locali che ne detengono il capitale nell'erogazione del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 ss. del D. Lgs. n. 152/2006.

RICHIAMATO il "Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori - struttura e criteri di utilizzo degli elenchi degli operatori economici iscritti e registrati sulle piattaforme SINTEL, MEPA e CONSIP" della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione n.07/2024 del 02 Settembre 2024 pubblicato sul sito della società nella sezione "Regolamenti" al seguente link <https://www.siv srl.eu/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>

RICHIAMATO il nuovo Codice Appalti [decreto legislativo 36/2023](#), in particolare l'Articolo 50. - Procedure per l'affidamento, che riporta:

**1.** Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

**b)** affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee

*all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"*

Vista la disponibilità finanziaria;

Richiamato l'attuale Piano del Fabbisogno di personale 2024-2025 per la parte che prevede la sostituzione di personale che ha comunicato la volontà di cessare il rapporto con la scrivente società;

Considerato che da più di un anno la scrivente società è alla ricerca di personale ovvero di candidati con le seguenti caratteristiche:

- **Escavatorista**
- **Idraulico**
- **Patente C**
- **Edile**
- **Serio e volenteroso**

e che a breve è prevista la cessazione di n.2 operatori idraulici, escavatoristi, di cui uno in possesso anche di patente C, per dimissioni volontarie;

Preso atto che, nelle more di svolgimento e perfezionamento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di più operatori del medesimo profilo professionale, si rende necessario sostituire al più presto possibile i dipendenti in narrativa per poter garantire la continuità operativa delle attività di cantiere presso i quali gli stessi risultano essere incardinati;

Considerato che:

- l'attivazione del personale in somministrazione risponde alla necessità di raggiungere le finalità istituzionali tramite uno strumento contrattuale dinamico e di pronta gestione che consente l'inserimento di personale in tempi brevi;
- occorre acquisire il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nel più breve tempo possibile;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi in materia di lavoro subordinato nell'impresa;
- il D.Lgs. n. 276/2003 e il D.Lgs 81/2017 che disciplinano la somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato;
- l'art. 60 comma 3 del vigente C.C.N.L. delle Regioni ed Autonomie Locali che conferma in capo agli enti Locali la possibilità di utilizzare forme di lavoro flessibile;

VISTO l'art. 1 del C.C.N.L. Quadro del 9.8.2000 che stabilisce i criteri secondo i quali è ammesso, nel pubblico impiego, il ricorso al lavoro interinale e precisamente:

a) gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo per soddisfare le esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. n.165/2001;

b) il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di temperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione;

Viste le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023 inerente al nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul sito dell'ANAC;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto-soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);

Vista la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

Vista la delibera n. 582 del 13/12/2023, l'acquisizione del CIG, per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 81 /2015 che definisce il contratto di somministrazione di lavoro come "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione, autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

Visti gli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81 /2015, che prevedono, tra l'altro, che la somministrazione di lavoro trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato purché la stessa sia utilizzata nei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore (art. 31 comma 2 e 4 D. Lgs. 81/2015);

Considerato che:

- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare alla società uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in

tempi brevissimi delle risorse necessarie nei vari settori della società in qualità di operatori e di impiegati di ufficio amministrativi, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

▪ l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

Dato atto che la Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2011 ha affermato che:

▪ l'appalto ha per oggetto un «fare», giacché l'appaltatore fornisce al committente un'opera o un servizio, da realizzare tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d'impresa (obbligazione di risultato) la somministrazione di lavoro ha invece per oggetto un «dare», in quanto il somministratore si limita a fornire a un terzo forza-lavoro da lui assunta, affinché questi ne utilizzi la prestazione secondo le proprie necessità, adattandole al proprio sistema organizzativo (obbligazione di mezzi);

▪ la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018 n. 1571; Cassazione civile, sez. lav. 7 febbraio 2017, n. 3178) è intervenuta a dettagliare in modo ancor più specifico i seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro; l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente; l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente; la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore. Si tratta di indici che integrano lo schema tipico della "somministrazione di lavoro" a tempo determinato, che si caratterizza per la ricerca di lavoratori da utilizzare per i generici scopi del committente, in chiave d'integrazione del personale già presente in organico (Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 2017, n. 7796);

Tenuto conto del fabbisogno urgente di personale per la società evidenziato dal Direttore Generale in merito alla attivazione del servizio di somministrazione per l'utilizzo temporaneo di almeno n.3 risorse aggiuntive in qualità di operatori e di n.1 impiegato tecnico presso gli uffici;

Considerato che nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale con profilo operatori del Servizio Idrico Integrato e impiegati amministrativi, e dell'assunzione del vincitore/trice, è possibile far fronte alle necessità mediante forme di lavoro flessibile, somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle vigenti norme di finanza pubblica degli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili nel bilancio della società;

– Ritenuto che l'importo è comunque indicativo e non costituisce impegno a carico della scrivente società, ma va inteso come una stima presuntiva massima, e la prestazione verrà individuata con il singolo contratto mediante stipula dello stesso, non risultando attiva alcuna convenzione generale stipulata dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. avente ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quella oggetto della presente procedura, cui eventualmente accedere o fare riferimento ai fini della verifica della convenienza della stessa, come verificato direttamente sul sito web dedicato: [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

– Preso atto di dover procedere mediante affidamento diretto attuando i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità;

Considerato che:

- con la stipula del contratto l'agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali e ad effettuare le relative denunce;
- trattandosi di servizi anche di natura intellettuale, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato;
- in corso di esecuzione del contratto la società potrà richiedere che il contratto venga risolto anticipatamente a seguito di assunzione nelle more del concorso pubblico, salvo periodo di compresenza per garantire il passaggio di consegne;

Ricordato che, in virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (art. 35, comma 1 D. Lgs. 81/2015). Parimenti, ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970 (art. 36 D.Lgs. 81/2015);

Ritenuto che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Ritenuto che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;



▪ ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto che la scrivente società persegue il risultato dell'affidamento diretto del contratto e della sua esecuzione ai sensi dell'art. 1, del d.lgs. 36/2023, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Modalità di pagamento: il pagamento sarà effettuato per singole mensilità a seguito dell'avvenuta verifica di regolare esecuzione con esito positivo del servizio da parte del referente tecnico e del RUP mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato dell'agenzia di somministrazione lavoro, previa fattura elettronica e nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei pagamenti alla pubblica amministrazione;

Clausole contrattuali:

▪ contratto **CCNL GAS ACQUA**;

▪ il contratto si intende risolto dopo l'esaurimento degli impegni assunti, prevedendo in ogni caso che in corso di esecuzione dello stesso la società potrà richiedere che il contratto venga risolto anticipatamente a seguito di assunzione in esito a concorso pubblico;

▪ l'Agenzia di somministrazione lavoro osserva, come i propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.n.62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento della società pubblicato sul sito e consegnato ai lavoratori somministrati a seguito sottoscrizione contratto; La violazione dei suddetti obblighi comporta per la società la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave;

Stabilito pertanto necessario acquisire il servizio mediante affidamento diretto con invito del de quo in quanto ha eseguito accuratamente il precedente servizio e provvederà a garantire la somministrazione di personale preparato ed adeguato, come richiesto, pertanto si ovvia alla rotazione ex art. 49 del dlgs. 36/2023;

ATTESO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificati è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto con procedimento di gara;

*RICHIAMATE le convenzioni stipulate con alcuni Comuni della Valle Camonica "Convenzioni per l'affidamento alla società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. di attività di carattere tecnico nell'ambito della gestione comunale del Servizio Idrico Integrato";*

RILEVATA la necessità di individuare un operatore economico in grado di eseguire il servizio in oggetto con professionalità e competenza;

CONSIDERATO CHE è doveroso per una società pubblica attuare una gestione che consenta la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, una maggiore efficienza nel servizio e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione del medesimo servizio;

RAVVISATA la necessità di individuare il contraente tra le Agenzie locali presenti sul mercato (iscritti e registrati sulla piattaforma SINTEL), al fine di garantire l'immediato servizio, anche in casi di urgenza, come previsto dall'Art.108 del D.Lgs. 36/2023 comma 7. *"I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento";*

La società si riserva di dotarsi del servizio richiesto a seconda dell'effettivo fabbisogno.

RILEVATA la necessità di individuare un operatore economico in grado di eseguire il servizio in oggetto con professionalità e competenza;

ATTESO che, per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è assolutamente necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RILEVATA la necessità di predisporre la documentazione necessaria all'avvio dell'affidamento utilizzando lo strumento elettronico certificato messo a disposizione per Regione Lombardia dalla Piattaforma SINTEL e che mediante tale piattaforma è stato creato l'appalto ed è stato staccato il CIG, vedasi documentazione di affidamento Procedura ID SINTEL 191140940;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali precedentemente espletate;



- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

ACCERTATO il dovuto livello di specializzazione necessaria dell'operatore economico Adecco Italia Spa con sede legale in Via Tolmezzo n.15 Milano, Codice fiscale e Partita IVA: 13366030156;

RITENUTO possibile affidare il servizio sopra specificato all'operatore economico Adecco Italia Spa con sede legale in Via Tolmezzo n.15 Milano, Codice fiscale e Partita IVA: 13366030156, in quanto trattasi di operatore economico che, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria e requisiti richiesti per l'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC richiesto dall'ufficio competente;

DATO ATTO che, la presente relazione indica quanto segue:

- a) il fine che con l'affidamento si intende perseguire;
- b) l'oggetto dell'affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse della società all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

Il Responsabile Unico del Progetto DICHIARA:

- di dare atto dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento/progetto in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla Legge 190/2012;
- di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e delle norme in esso contenute;
- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n.

36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire della società;

Il Responsabile Unico del Progetto:

## DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'affidamento in oggetto;
3. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Adecco Italia Spa con sede legale in Via Tolmezzo n.15 Milano, Codice fiscale e Partita IVA: 13366030156, il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;
4. di stabilire quanto segue al fine di perseguire con l'affidamento e il conseguente contratto di provvedere al servizio in oggetto:

- **forma del contratto:** procedura ID SINTEL 191140940;

- **clausole essenziali:** • termine presunto esecuzione: 31 Dicembre 2025;

• pagamento: a seguito di emissione fatturazione e come in uso dalla scrivente società;  
• per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al dettaglio costi come da offerta economica ed offerta tecnica presentate dall'operatore economico e depositate agli atti della società, alla corrispondenza fra le parti come previsto dall'Art.18 del Codice dei Contratti D.Lgs.36/2023, alla procedura ID SINTEL 191140940, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;

- **modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;

5. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo presunto è pari ad € 139.000,00 IVA esclusa;

6. verificata la disponibilità economica, di impegnare, la spesa in argomento in quota parte per il Settore Depurazione, in quota parte per il settore Acquedottistica e Manutenzione ed in quota parte per gli uffici;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl nella sezione "Società Trasparente" alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".

Il Responsabile Unico del Progetto  
(Dott.ssa Valgolio Cristina)